

COMUNE DI MONTERIGGIONI

Via Cassia Nord, 150 – 53035 Monteriggioni (SI)

Verbale n.10 del 14/02/2023

Parere dell'organo di revisione

Ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000

Oggetto della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N.2023/3:

“Addizionale comunale all'IRPEF anno 2023– conferma aliquote- approvazione”

La sottoscritta Dott.ssa Cinzia Corsini in qualità di Revisore Unico del Comune di Monteriggioni,

Esaminata la documentazione, ricevuta a mezzo di posta elettronica in data 13/02/2022, relativa alla Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.2023/3 con oggetto: “Addizionale comunale all'IRPEF anno 2023– conferma aliquote- approvazione” e relativi allegati;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Visto il D.Lgs. n.360 del 28 settembre 1998 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Visto l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,

Preso atto che il Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF (imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) è stato approvato con deliberazione C.C. n.36 del 28/05/2012 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 19 del 14/04/2020;

Considerato che il Consiglio Comunale intende procedere alla modifica dell'art.3 "Determinazione dell'aliquota" del Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF (imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 14/04/2020;

Tenuto conto che la Legge di Bilancio 2022, legge 30 dicembre 2021 n.234, impone agli enti di intervenire entro il 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, ad uniformare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevedendo il passaggio da cinque a quattro scaglioni di reddito, accompagnate da nuove detrazioni distinte per categorie di reddito: dipendente, da pensione e autonomo;

Dato atto che con deliberazione C.C. n. 19 del 08/03/2022 sono state adeguate alla sopraccitata disciplina le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF in relazione ai nuovi scaglioni di reddito in vigore dal 1° gennaio 2022;

Esaminata la proposta di delibera da sottoporsi al Consiglio Comunale;

Visto che:

- l'art. 53, comma 16, della [legge n. 388/2000](#) stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;
- l'articolo 172 del [D.Lgs. n. 267/2000](#), come da ultimo modificato dal [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;

Dato atto che con Decreto del ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 pubblicato in GU n. 295 del 19 dicembre 2022 è stato stabilito il differimento al 31 marzo 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, "*in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023*;

Considerato che l'Ente intende confermare per l'anno 2023:

- le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEFE previste per l'anno 2022;
- la soglia di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF per i contribuenti in possesso di redditi annui inferiori o uguali ad €.13.000,00 così come previsto dall'art.4 del regolamento.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 -T.U.E.L.;

Tutto ciò premesso

ESPRIME

Parere favorevole sulla Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.2023/3 con oggetto: "Addizionale comunale all'IRPEF anno 2023– conferma aliquote- approvazione".

Lì 14.02.2023

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Cinzia Corsini